



Comitato Regionale Veneto-Corte Sportiva Via
indirizzo del Gazzato, 4 30174 Mestre-Venezia (VE)
email: cortesportiva@veneto.fip.it

COMUNICATO UFFICIALE N. 10 DEL 24.11.2025
LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO
SEZIONE TERRITORIALE DEL VENETO

Presidente: Roberto Immucci
Componenti: Leonardo Scardigli – Silvia Pascarella – Alessandro Rinaldi

Sul reclamo proposto da

A.S.D. ARACELI BASKET VICENZA

avverso

la decisione del **giudice sportivo territoriale di primo grado** pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 58 dell'8 novembre 2025 relativo alla

gara n. 7451 del 5 novembre 2025 - POL. UNION VIGONZA - A.S.D. ARACELI BASKET VICENZA

- letto il reclamo proposto da A.S.D. ARACELI BASKET VICENZA avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale di primo grado pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 58 dell'8 novembre 2025
- espletata l'istruttoria all'udienza del giorno 20.11.2025;
- sentito l'arbitro della partita;
- sentito il Dirigente della reclamante, Sig. Vittorio Gastaldello, all'uopo delegato a presenziare all'udienza dal Presidente Tommaso Allegretti;
- acquisita la memoria integrativa dallo stesso dimessa in udienza;
- rilevato che la società controinteressata pur notiziata dell'udienza, non è comparsa, né ha depositato osservazioni o memorie inerenti il ricorso;
- rilevato altresì che la vicenda non necessita di ulteriore approfondimento, essendo la controversia matura per la definizione, la Corte Sportiva d'Appello così decide:

Alla società A.S.D. ARACELI BASKET VICENZA è stata inflitta la sanzione della perdita della gara in ragione del fatto che *"il secondo assistente indicato in lista, signor ANTONIO GRAZIAN non risultava avere le prescritte qualifiche di I° assistente e/o non era tesserato nel campionato in oggetto con la suddetta qualifica.*

La ratio del provvedimento sanzionatorio si fonda sulla circostanza che, essendo il primo assistente (Sig. Vittorio Gastaldello) assente alla gara, il secondo assistente indicato in lista R (Sig. Antonio Grazian) sarebbe automaticamente "scalato" al ruolo di primo assistente, senza tuttavia possedere le qualifiche necessarie per ricoprire tale funzione. Tale situazione integrerebbe, secondo il Giudice Sportivo di prime cure, una violazione dell'art. 52 del Regolamento Gare e dell'art. 49 del Regolamento di Giustizia, configurando una posizione irregolare del tesserato in panchina.

Nel proprio reclamo la società A.S.D. ARACELI BASKET VICENZA *inter alia* deduce come nel controllo preliminare del referto ufficiale (Lista R mod S-LIE), il Presidente dell'Araceli, Sig. Tommaso Allegretti, e il Vice Presidente, Sig. Cosimo Cuppone, avessero tempestivamente informato l'arbitro dell'assenza improvvisa del primo assistente, Sig. Vittorio Gastaldello;

Valorizza inoltre come i dirigenti avessero espressamente chiesto all'arbitro se il Sig. Antonio Grazian, già indicato in lista R come secondo assistente, potesse rimanere in panchina.

Tale autorizzazione, secondo la reclamante, sarebbe stata fornita dall'arbitro talché nel caso in esame difetterebbe il requisito soggettivo del dolo o della colpa per configurarsi in capo al Grazian una posizione irregolare.

Sentito l'arbitro della gara, quest'ultimo ha sostanzialmente confermato la versione della società reclamante pur precisando che il nulla osta di cui sopra era stato concesso presumendo che il primo assistente, Sig. Vittorio Gastaldello, sarebbe sopravvenuto nel corso della gara, fatto che invece non si è verificato.

Il reclamo merita accoglimento seppur con ragioni parzialmente diverse rispetto a quanto dedotto dalla stessa reclamante, a riprova della particolare complessità del caso reso tale principalmente dalle molteplici integrazioni e rettifiche eseguite a mano sulla documentazione di gara nel cui ginepraio è stato possibile districarsi solo grazie alla istruttoria orale avvenuta in udienza.

Res melius perpensa, è, pertanto, emerso come il Sig. Grazian, infatti, non abbia mai operato nella gara in oggetto con la qualifica di assistente (né primo né secondo), bensì con la qualifica di accompagnatore, ruolo per il quale risultava regolarmente tesserato e per il quale possedeva pieno titolo per sedere in panchina.

Tant'è che, difformemente da quanto indicato nella lista R nella quale il Sig. Grazian figurava come "secondo assistente", nel referto di gara lo stesso viene indicato con la effettiva qualifica di "accompagnatore".

Non risultano pertanto violate le norme di cui agli artt. 52 e 49 del Regolamento di Giustizia, non potendosi conseguentemente configurare una posizione irregolare in capo al Sig. Grazian.

La circostanza che in Lista R il Sig. Grazian fosse inizialmente indicato come secondo assistente è sotto il profilo disciplinare irrilevante, atteso che tale indicazione è stata legittimamente modificata in sede di controllo preliminare del referto. La Lista R, infatti, costituisce una previsione iniziale della composizione della panchina, ma è il referto di gara, nelle sue risultanze definitive, a determinare le effettive qualifiche con cui i tesserati hanno partecipato alla gara.

Non può, pertanto, ritenersi che la società ricorrente abbia commesso alcuna violazione regolamentare, avendo al contrario agito con trasparenza e correttezza, informando tempestivamente l'arbitro della situazione venutasi a creare, né sussistendo nel caso di specie alcun intento fraudolento volto a conseguire un indebito vantaggio competitivo

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello, Sezione Territoriale del Veneto,

- in riforma del provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale di primo grado accoglie il reclamo e per gli effetti annulla la sanzione irrogata in prime cure disponendo l'omologazione della gara con il risultato maturato sul campo.

Venezia lì 24.11.2025

IL PRESIDENTE
Roberto Immucci

